

# GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 12 DIC. 2000

=====

ADDI' **12 DIC. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
.....OMISSIS

ASSENTI: ARACRI-

DELIBERAZIONE N°

2519

OGGETTO: Definizione del contenzioso con Case di Cura  
private anni 1996-1998 a seguito di sentenze del Consiglio di Stato.



OGGETTO: Definizione del Contenzioso con Case di Cura private anni 1996-1997-1998 a seguito di sentenze del Consiglio di Stato.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche della Sanità;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 2910 del 20.5.1997, relativa al Sistema Tariffario anno 1996 per l'assistenza ospedaliera, con la previsione, peraltro, del limite di fatturato conseguibile da ciascuna Casa di Cura;

ATTESO:


CHE quattro gruppi di Case di Cura, accreditate in numero complessivo di 30, hanno impugnato detta delibera, con specifico riguardo al predetto limite di fatturato, con ricorsi al TAR Lazio, Sez. III: determinatosi, quest'ultimo, per l'annullamento con sentenze nn. 2603/98, 2633/98, 498/99, 499/99, confermate dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenze nn. 3912, 3910, 3914, 3913/2000;

CHE le stesse Case di Cura hanno altresì impugnato le delibere nn. 6556 del 21.10.1997 e 1487 del 28.4.1998 della Giunta regionale, contenenti lo stesso limite di fatturato e relative, rispettivamente, al Sistema Tariffario 1997 e 1998: ricorsi tutt'ora pendenti, ma destinati ad essere accolti in presenza di sentenze dello stesso TAR Lazio e del Consiglio di Stato che, su analoghi ricorsi, hanno annullato pur anche queste delibere;

CHE i motivi di annullamento della delibera n. 29 10/97 sono stati univocamente ricondotti nell'"intervento tariffario intempestivo", in quanto tale intervento è avvenuto "ben oltre il decorso dell'intero anno 1996, al quale si riferiva la regolamentazione e, quindi, al di fuori di qualsiasi criterio di ragionevolezza": con la conseguenza che le Case di Cura ricorrenti hanno maturato il convincimento che "le prestazioni nel frattempo richieste dai pazienti sarebbero state retribuite alla stregua delle tariffe vigenti al momento in cui esse venivano rese, e che tale affidamento si è poi definitivamente consolidato con il decorso dell'intero anno di riferimento";

CHE le stesse motivazioni, fondate sostanzialmente sulla irretroattività dei provvedimenti regionali, sono state ribadite dal medesimo TAR Lazio, Sez. 111, per l'anno 1997 con sent. n. 2634/98, confermata dal Consiglio di Stato, Sez. IV. con sent. 3911/2000, nonché, per l'anno 1998, dallo stesso Consiglio di Stato con sent. n. 3920/2000;

CHE le Case di Cura: S. Marco—Soc. Cliniche Moderne, Villa Valeria, Policlinico Italia, Casa del Sole—Clinica Polispecialistica T. Costa,



Concordia Hospital, S. Anna, Villa Gina, Nuova Clinica Annunziatella, Nuova Villa Claudia, Nuova Clinica Latina, Guarnieri, Villa Aurora, Città di Aprilia, S. Anna—Policlinico Città di Pomezia, Istituto Fisioterapico "Clara Franceschini", S. Luca srl, S. Teresa del Bambin Gesù, Salus s.r.l., Villa Sandra con atti di diffida e messa in mora, ritualmente notificati, hanno avviato il procedimento di ottemperanza delle sentenze relative all'anno 1996 e, sul presupposto dell'annullato limite di fatturato, hanno chiesto il pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito per i ricoveri 1996 e quanto spettante in virtù dell'effettivo fatturato, pretendendo, peraltro, le tariffe integrali del D.M. 14.12.1994 (e cioè il 100% delle tariffe ministeriali), ovvero, in subordine, il pagamento delle differenze tra il tetto del fatturato e l'effettivo fatturato all'80% delle stesse tariffe ministeriali (e cioè le tariffe regionali), oltre interessi e rivalutazione monetaria;


CHE le istanti Case di Cura hanno rivendicato le pretese differenze al 100% delle tariffe ministeriali, nell'assunto che, ai sensi dell'art. 1 del citato D.M. 14.12.1994, dette tariffe sono "da applicarsi, a decorrere dall'1.1.1995 e, in via transitoria, da parte delle Regioni che, in tale ultima data, non avessero adottato propri provvedimenti di fissazione delle tariffe": tariffe regionali che, per effetto dell'intervenuto annullamento, non sarebbero state fissate per l'anno 1996, stante che, come riferito ancora dalle stesse Case di Cura, ciascun sistema tariffario vale solo per l'anno in riferimento, come statuito dal TAR Lazio, Sez. III, n. 24 19/99;

CHE le stesse Case di Cura hanno chiesto che, per gli stessi motivi, siano parimenti pagate le differenze retributive anche per gli anni 1997 e 1998 (nella stessa misura rispetto alle tariffe ministeriali, ovvero, in subordine, rispetto alle medesime tariffe ridotte del 20%, oltre interessi e rivalutazione monetaria);

#### CONSIDERATO:

CHE, in effetti, la tardività dei provvedimenti regionali in questione ha determinato l'annullamento, in quanto, ha ulteriormente rilevato il Giudice Amministrativo, uno dei limiti che incontra la retrodatazione "e rappresentato dalla tutela delle posizioni giuridiche soggettive dei soggetti incisi, i quali, in buona fede, abbiano fatto affidamento sulla situazione in atto";

CHE, tuttavia, la continuità dei rapporti con le Case di Cura interessate deve escludere, in via eventualmente transattiva, l'applicazione delle integrali tariffe ministeriali, e può giustificare la liquidazione delle rivendicate differenze retributive sulla base delle tariffe regionali (80% di quelle ministeriali ovvero 60% in caso di accertata non piena conformità della dotazione organica del personale alle vigenti norme di legge), salvo un'ulteriore riduzione, e ciò anche in relazione agli anni 1997 e 1998, su contestuale rinuncia ai ricorsi tutt'ora pendenti e cioè nella stessa misura che era stata prevista con la DGR 11310/95;



CHE sempre secondo i principi affermati dal Giudice Amministrativo, le sentenze di cui trattasi, e quindi i disposti annullamenti, fanno stato solo ed esclusivamente nei confronti delle Case di Cura ricorrenti;

CHE in sede di soluzione bonaria si ritiene proponibile riconoscere la produzione eccedente il tetto assegnato, con una riduzione del 10%, con rinuncia agli interessi e quant'altro;


RITENUTO, onde prevenire il giudizio di ottemperanza ed eliminare il contenzioso pendente per gli anni 1997 e 1998, nonché l'esposizione conseguente anche per interessi e spese maggiori, congruo e consigliabile definire in via transattiva con le singole Case di Cura le pendenze suindicate, nella misura pur anche indicata, alla condizione che le Case di Cura abbiano a suo tempo ritualmente prodotto ricorso;

#### DELIBERA

- di autorizzare le Aziende Sanitarie Locali interessate, a definire in via transattiva con le singole Case di Cura che abbiano proposto ricorso per i singoli anni in riferimento le pendenze contabili indicate in premessa, e nei limiti pur anche precisati per gli anni 1996 - 1997 e 1998 con contestuale rinuncia agli atti e ai ricorsi pendenti.
- *IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO A CONTROLLO  
AI SENSI DELLA L. 127/97*

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



14 DIC. 2000